

RISPOSTA:

Come previsto dal CCNL dei servizi ambientali FederAmbiente, all'art. 6 "Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi", le disposizioni del succitato articolo si applicano alle imprese che applicano i CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti. L'impresa uscente applica un CCNL diverso dai CCNL indicati nell'art. 6, pertanto non si ritengono applicabili le specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato nelle medesime attività.

Qualora risultasse aggiudicataria alla presente procedura di gara un'impresa che applichi il CCNL dei servizi ambientali FederAmbiente o un CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti nella successiva procedura di gara sarà inserita la clausola sociale a tutela della stabilità occupazionale del personale di cui all'art. 6 del sopracitato CCNL.

2) DOMANDA:

La presente per chiedere gentilmente alcune specifiche in merito alla procedura in oggetto. Con specifico riferimento all'istituto del subappalto, chiediamo conferma che l'art. 15 del Capitolato speciale vadano intesi in conformità a quanto recentemente sancito dalla Corte di Giustizia Europea (sentenze C-63/18 del 26/09/2019, C-402/18 del 27/11/2019), che ha dichiarato inapplicabili -in quanto incompatibili con la normativa europea- i limiti di cui al co. 2 art. 105 D.Lgs. 50/2016.

RISPOSTA:

Il limite del 30% di cui all'art. 16 del disciplinare deve intendersi sostituito con quello del 40% di cui all'art. 105 comma 2 del dlgs 50/2016 compatibile con la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 26 settembre 2019, causa C-63/19 (cfr. TAR Roma, 24.04.2020 n. 4183 non appellata).

Il Direttore Generale
(Ing. Davide De Battisti)

